

REGOLAMENTO (CEE) N. 1875/90 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4054/89 che ripartisce, per il 1990, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro⁽²⁾, e il protocollo che fissa le condizioni di pesca previste nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro⁽³⁾, fissano i contingenti di cattura assegnati alla Comunità nelle acque groenlandesi;considerando che il regolamento (CEE) n. 4054/89⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1371/90⁽⁵⁾, ripartisce, per il 1990, i contingenti di cattura nelle acque groenlandesi;

considerando che con lettera del 23 marzo 1990 il governo locale della Groenlandia ha offerto alla Comunità contingenti supplementari per il 1990;

considerando che, conformemente all'articolo 8 dell'accordo precitato, la Comunità ha accettato l'offerta della

Groenlandia di possibilità supplementari di cattura per 7 000 tonnellate di merluzzo bianco dello stock occidentale groenlandese;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizioni in cui tali contingenti di cattura possono essere utilizzati dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CEE) n. 4054/89 il testo delle colonne 1 e 4 relative al merluzzo bianco è sostituito dal testo seguente:

1	2	3	4
Merluzzo bianco	NAFO 0/1	23 000	Germania 17 710 Regno Unito 5 290
	CIEM XIV/V	15 000	Germania 13 040 Regno Unito 1 960

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. P. WILSON

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 83.⁽⁴⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.